

L. R. 20/2020 - DGR 746/2020

MISURA 3 DENOMINATA "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. SOSTEGNO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE REGIONALE AUTOMOBILISTICO URBANO."
MISURA 14 PIATTAFORMA 210

Obiettivi	La presente Misura è finalizzata alla concessione di un contributo straordinario in conto gestione in relazione all'emergenza COVID, al settore del trasporto pubblico locale regionale urbano di passeggeri (TPL), oggetto di obbligo di servizio pubblico per il mantenimento degli equilibri economici-finanziari dei contratti di servizio del TPL.
Destinatari	Imprese che esercitano il servizio di trasporto pubblico locale regionale urbano automobilistico che hanno sottoscritto un contratto di servizio con il Comune di _____.
Dotazione finanziaria	€ 124.440,11 importo assegnato al Comune

Struttura comunale	Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP Responsabile: Avv. Federica Paleani
Indirizzo	Via Puccinotti, 3
Responsabile del procedimento	Avv. Federica Paleani
PEC	comune.urbino@emarche.it
Indirizzo mail	fpaleani@comune.urbino.ps.it
Link sito web	www.comune.urbino.pu.it
Link per DOMANDA	http://www.comune.urbino.pu.it/amministrazione/bandi-avvisi-e-concorsi/esiti/

1. Obiettivi e tipologia della misura

La presente Misura adottata ai sensi della L.R.n.20/2020 della D.G.R. n.746/2020 e del DD/PF n. 407/2020, è finalizzata alla concessione di un contributo straordinario in conto gestione in relazione all'emergenza COVID, al settore del trasporto pubblico locale regionale urbano di passeggeri (TPL), oggetto di obbligo di servizio pubblico e concorre, insieme al contributo statale citato ai paragrafi successivi, al mantenimento degli equilibri economici-finanziari del contratto di servizio del TPL urbano sottoscritto dal Comune di Urbino.

Il presente contributo sarà cumulabile con altre forme di contributo o ristoro straordinario riconosciuti dalla Regione Marche o dallo Stato, nei limiti dell'equa remunerazione degli oneri di servizio pubblico ai sensi del Regolamento EU n. 1370/07; tale equa remunerazione verrà verificata in fase di conguaglio, successivamente all'approvazione del bilancio dell'azienda esercente il servizio di TPL.

Il contributo è concesso ai sensi della LR n. 20 del 03 giugno 2020 con le modalità applicative di seguito definite, a complemento di quanto stabilito dal DL n. 34/2020 all'art. 200 e dal conseguente Decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo. Il richiamato art. 200 ha previsto un fondo nazionale di 500 M€ a ristoro dei disequilibri delle aziende di TPL principalmente indotto dai mancati ricavi da traffico, ma soprattutto ribadisce il principio del mantenimento degli equilibri economici-finanziari dei contratti di servizio del tpl.

Il contributo verrà concesso in conformità della comunicazione della Commissione Europea 2014/C 92/01 concernente gli orientamenti interpretativi del Regolamento EU 1370/07 in materia di compensazioni di servizio pubblico.

Sui mancati ricavi si andrà a sommare anche l'effetto delle disposizioni di cui all'art. 215 del DL n. 34/2020, circa il ristoro degli utenti per il mancato utilizzo dei titoli di viaggio per i provvedimenti governativi di contrasto all'emergenza sanitaria, che nelle Marche causerà un impatto rilevante sui flussi di cassa delle imprese concessionarie nel periodo prescolastico.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:

- contribuire a compensare le ingenti perdite a causa della quasi totale assenza di domanda a fronte del mantenimento di buona parte dei costi;
- contribuire a preservare gli equilibri economici finanziari dei contratti di servizio soggetti ad obbligo di servizio pubblico con misure complementari a quelle statali,
- mantenere i flussi di cassa nei confronti delle società esercenti, anticipando (oltre che integrando) le misure statali presumibilmente tardive, rispetto alla riduzione della provvista di liquidità tipica del periodo prescolastico che si aggiungerebbe alla perdita già subita nel periodo di lock down.

2. Risorse messe a disposizione

L'importo complessivo delle risorse finanziarie messe a disposizione, in termini di contributo pubblico, è pari ad € 2.610.000,00. (Euro duemilioneisecentodiecimila /00).

3. Soggetti beneficiari e assegnazione del contributo

Il contributo di cui alla presente misura è destinato esclusivamente alla società titolare di contratto di servizio per l'erogazione di servizi di TPL regionale automobilistico urbano stipulato con il Comune di Urbino.

Ai fini della erogazione dello stesso, la società dovrà fare espressa istanza, ai sensi e con le modalità di seguito indicate.

4. Modalità di presentazione delle domande di contributo

La domanda deve essere presentata attraverso la compilazione del modello approvato, indicato come allegato B al Decreto di approvazione del presente disciplinare, e deve essere trasmessa con PEC all'indirizzo: comune.urbino@emarche.it e sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda.

Con la compilazione della domanda l'azienda interessata rende le dichiarazioni (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) necessarie a determinare l'ammontare del contributo.

5. Ammissibilità delle domande ed esclusione

Sono ammissibili a contributo le domande che presentano le seguenti caratteristiche:

- essere presentata da azienda che ha sottoscritto un contratto di servizio per il trasporto pubblico locale urbano con il Comune di Urbino;
- essere presentate esclusivamente attraverso la compilazione del modello previsto e sottoscritte dal legale rappresentante;
- essere presentate nei termini fissati dal successivo punto 6.;
- esser compilata in ogni sua parte e contenere le dichiarazioni sostitutive resa ai sensi degli art 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni concernente introiti delle annualità 2018, 2019 e 2020.

Il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporterà l'esclusione della domanda dal contributo per il periodo di riferimento.

6. Contribuzione

La contribuzione concessa allo scopo di garantire il mantenimento degli equilibri economici-finanziari del contratto di servizio del TPL urbano sottoscritto dal Comune di Urbino e fa riferimento al periodo da marzo a dicembre 2020.

Con atto del dirigente della PF TPL Logistica e Viabilità della Regione, le risorse di cui alla presente misura sono state ripartite proporzionalmente tra i comuni titolari di contratto di servizio di TPL urbano, tenendo conto dei ricavi da traffico, risultanti, per ciascun contratto di servizio, dalla banca dati dell'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale del Ministero dei Trasporti per l'esercizio 2018, individuati alle voci "proventi da titolo di viaggio aziendali" e nei proventi da "bigliettazione integrata".

L'azienda interessata deve presentare specifica istanza per ciascuno dei seguenti periodi entro il termine indicato:

- marzo - aprile - maggio - giugno 2020 entro il **05/09/2020**;
- luglio - agosto - settembre - ottobre 2020 entro il **15/11/2020**;
- novembre - dicembre 2020 entro il **15/12/2020**.

Per ognuno dei suddetti periodi l'azienda deve autodichiarare ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 i mancati introiti in relazione alla media introiti dello stesso periodo negli anni 2018 e 2019. Sulla differenza tra media degli introiti 2018/2019 e gli introiti 2020 sarà erogato il contributo pari al 50% dell'importo risultante nel limite delle risorse disponibili. Per quanto riguarda il mese di dicembre il valore preso a riferimento per la richiesta di contribuzione, è il medesimo del mese di novembre.

Gli introiti da prendere in considerazione e da inserire per le annualità 2018, 2019 e 2020 per detti tre periodi, si intendono quelli generati dal traffico ordinario registrati nei tre intervalli in analogia quanto convenzionalmente computato sull'Osservatorio sulle politiche del TPL presso il MIT, alle voci "proventi da titolo di viaggio aziendali" e proventi da "bigliettazione integrata", al netto di eventuali altri ricavi concernenti compensazioni degli enti concedenti per libera circolazione.

Tale contributo sarà cumulabile con altre forme di aiuto pubblico, diretto o indiretto, nei limiti dell'equa remunerazione degli oneri di servizio pubblico ai sensi del Regolamento EU n. 1370/07 e andrà conguagliato da una contabilità finale. Pertanto, al fine di evitare una sovra compensazione dei contratti di servizio, per il consolidamento di un conguaglio complessivo, si terrà conto dei costi cessanti, dei minor costo di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali e da altre forme di sostentamento pubblico, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID19 e della quota di corrispettivo erogata ai sensi dell'art. 92 comma 4 bis del DL 18/20, nonché dalle Ordinanze regionali emesse nella fase dell'emergenza.

Il conguaglio avverrà tenendo conto degli indirizzi degli organismi governativi nazionali e delle Autorità competenti, in coerenza con le disposizioni del Decreto Ministeriale previsto al comma 2 dell'art. 200 del DL 34/2020, e per il tramite di un'apposita contabilità regolatoria da approntare a decorrere dall'esercizio 2020. Con essa le imprese beneficiarie certificano agli enti concedenti, in valore assoluto ed in valore relativo ai due esercizi precedenti, le componenti riclassificate del proprio conto economico, utili a valutare lo squilibrio della remunerazione del contratto di servizio causato dall'emergenza COVID19 rispetto agli esercizi precedenti.

Per quest'ultima certificazione riguardante il rendiconto finale le modalità di compilazione ed il modello saranno approvati con successivo provvedimento della Regione e del Comune, secondo i principi stabiliti dalla DGR 746/2020 e dal presente disciplinare. Tale fase avverrà in due momenti: un preconsuntivo con cui dovranno essere anticipati i dati di cui sopra con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante delle aziende beneficiarie entro il 28 febbraio 2021; un consuntivo finale entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio 2020 da parte degli organi competenti.

7. Controlli e revoche

Al fine di evitare una sovra compensazione dei contratti di servizio e tenendo conto degli indirizzi degli organismi governativi nazionali e delle Authority competenti, per il tramite di un'apposita contabilità regolatoria da approntare a decorrere dall'esercizio 2020, l'impresa certifica al Comune di Urbino in valore assoluto ed in valore relativo agli esercizi precedenti, le componenti riclassificate del proprio conto economico.

La mancata trasmissione del preconsuntivo di cui al punto precedente e dei dati certificati entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte degli organi competenti, comporterà l'esclusione dell'azienda concessionaria dall'assegnazione del contributo e l'obbligo per la stessa di ripetere all'ente erogante l'anticipazione ricevuta.

A seguito della liquidazione del contributo l'amministrazione comunale potrà effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, richiedere chiarimenti ed esplicitazioni circa la documentazione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopralluoghi e controlli documentali.

Il contributo potrà essere revocato in toto od in parte, qualora a seguito di controllo le dichiarazioni rese non risultino veritiere, a seguito di rinuncia del destinatario del contributo o nel caso si determini una sovra compensazione del contratto di servizio.

In tali casi la somma già erogata è recuperata dal Comune, unitamente agli interessi legali maturati. Qualora l'azienda interessata non provveda alla ripetizione dell'anticipazione di cui sopra, fermo restando le azioni di recupero previste dalla normativa vigente, il Comune può tener conto dell'anticipazione erogata quale acconto del corrispettivo del contratto di servizio.

8. Obblighi del percettore del contributo

Tutti i documenti che determinano il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio debbono essere conservati per un periodo non inferiore a 5 anni.

Il beneficiario dovrà accettare espressamente:

- il contributo quale anticipazione dell'equa remunerazione degli oneri di servizio pubblico ai sensi del Regolamento EU n. 1370/07 e pertanto nell'ambito di un conguaglio complessivo, che dovrà tener conto dei costi cessanti, dei minor costo di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali e da altre forme di sostentamento pubblico, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID19 e della quota di corrispettivo erogata ai sensi dell'art. 92 comma 4 bis del DL 18/20, nonché dalle Ordinanze regionali emesse nella fase dell'emergenza e delle Conseguenti disposizioni comunali;
- di certificare entro i termini stabiliti e per il tramite di un'apposita contabilità regolatoria, che tenga conto degli indirizzi degli organismi governativi nazionali e delle Authority competenti, le componenti riclassificate del proprio conto economico 2020 in valore assoluto ed in valore relativo ai due esercizi precedenti;
- di anticipare i dati contabili di cui sopra per mezzo di dichiarazioni del legale rappresentante, a titolo preconsuntivo, in attesa dell'approvazione del bilancio certificato;
- di ripetere all'ente concedente i servizi le anticipazioni ricevute, in caso di rinuncia al contributo, nel caso in cui per effetto di dette erogazioni si determini una sovra compensazione del contratto di servizio, nell'eventualità di mancata o incompleta trasmissione all'ente della rendicontazione richiesta.

L'impresa beneficiaria ai sensi dall'articolo art. 1, cc. 125-129 della L. 124/2017, dovrà pubblicare gli importi ricevuti nel 2020 nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato e ove previsto sul sito internet e si impegna a comunicare l'avvenuta pubblicazione trasmettendo la documentazione necessaria al Comune e alla Regione Marche – P.F. Trasporto Pubblico Locale Logistica e Viabilità.

9. Informazioni

il presente avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Urbino e comunicato all'azienda interessata.

10. Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi dell'art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR e della D.G.R. n. 1504 del 12/11/2018)

Il Comune, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR) ed alla D.G.R. n. 1504 del 12/11/2018, informa i soggetti richiedenti il contributo delle modalità di trattamento dei dati forniti.

1. Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è Comune di Urbino con sede in Urbino (PU) in Via F. Puccinotti n. 3. Delegato al trattamento in relazione al presente procedimento è il Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP, Avv. Federica Paleani, con sede in Urbino (PU) in Via F. Puccinotti n. 3. Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in Urbino (PU) in Via F. Puccinotti n. 3. La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: rpd@comune.urbino.ps.it

2. Finalità del trattamento. Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali attengono esclusivamente alla domanda di contributo, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

3. Modalità del trattamento. I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento, con le modalità sia manuale che informatizzata a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in conformità alle disposizioni sulla gestione procedimentale e documentale ed alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

4. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati è necessario per la gestione del procedimento per la concessione dei contributi a fondo perduto e l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, a pena d'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 2, legge n. 241/1990.

5. Comunicazione dei dati. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai sensi dell'articolo 114-sexies del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), prestano servizi di pagamento per poter verificare che il richiedente il contributo sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà erogato il contributo stesso;

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;

- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

6. Diritti dell'interessato. Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere alla sottoscritta l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.